



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 26-08-20

OGGETTO: Misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Determinazioni.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 09:30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *“Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

Visto che questo Comune di Sant 'Anatoli di Narco conta n.560 abitanti residenti;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle

unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con

popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Considerato che, in via provvisoria, nel more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

”135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Ritenuto, pertanto, opportuno incrementare la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura del 85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (euro 1.952,21), in base al citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur garantendo il permanere delle compatibilità economiche.

Ritenuto di fissare l'indennità del sindaco in euro 1.659,39 a decorrere dal 01.01.2020

Preso atto della specifica attestazione dell'organo di revisione contabile;

Dato atto che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- a) di fissare, con decorrenza dal 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile di euro 1.659,38 del Sindaco;
- b) di dare atto che tale indennità non è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- c) di dare atto che, concorre alla copertura *totale* del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità il contributo annuo concesso con decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;
- d) di dare atto che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to NAPOLEONI ANNA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 26-08-2020 al 10-09-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 4028 in data 26-08-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 26-08-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 26-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26-08-20 al 10-09-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 26-08-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta